

COMUNE DI LANZO TORINESE
Città Metropolitana di Torino
Verbale n. 11 del 17 Luglio 2026

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito nella Legge 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dalla Legge n. 113/2026."

Il Revisore Unico

Dott. Stefano Barreri, nominato Revisore Unico del Comune di Lanzo Torinese,

Vista

la richiesta di parere trasmessa dal Responsabile del Settore Tributi in data 17 luglio 2026, corredata dalla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 23 luglio 2026;

Esaminata

la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'adesione del Comune di Lanzo Torinese alla **definizione agevolata ("Rottamazione Quinquies")** prevista dall'art. 10-quinquies del D.L. 38/2026, convertito nella Legge n. 88/2026 e successivamente modificato dalla Legge n. 113/2026;

Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 446/1997, art. 52;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del TUEL;
- la Legge n. 199/2025;
- il D.L. n. 38/2026 convertito nella Legge n. 88/2026;
- la Legge n. 113/2026.

Premesso

che la normativa sopra richiamata consente agli enti territoriali, mediante apposita deliberazione consiliare, di estendere ai propri crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la procedura di definizione agevolata prevista per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Preso atto

che la proposta di deliberazione:

- riguarda esclusivamente i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 2000-2023;
- esclude i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
- prevede l'estinzione del debito mediante pagamento del capitale e delle spese di notifica ed esecutive con stralcio di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio nei casi previsti dalla normativa vigente;
- recepisce le modifiche introdotte dalla Legge n. 113/2026 relativamente ai termini di adesione e pagamento.

Considerato

che dalla documentazione istruttoria emerge:

- un ammontare complessivo dei carichi affidati pari ad **€ 3.646.158,21**;
- residui ancora da riscuotere pari ad **€ 1.256.125,59**;
- importi già riscossi pari ad **€ 1.793.336,12**;
- residui attivi mantenuti nel rendiconto 2025 pari ad **€ 638.746,82**;
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità riferito ai predetti residui pari ad **€ 594.031,12**.

Rilevato

che la relazione istruttoria evidenzia come la definizione agevolata possa determinare:

- un incremento delle riscossioni di crediti di difficile esazione;
- una riduzione del contenzioso;
- un miglioramento della liquidità dell'Ente;
- una possibile futura riduzione del fabbisogno di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- effetti positivi sugli equilibri di cassa e sul risultato di amministrazione.

Verificato

che:

- la competenza all'adozione del provvedimento appartiene al Consiglio Comunale;
- risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del TUEL;
- il provvedimento rientra tra quelli per i quali è richiesto il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del TUEL.

Osservato

che la scelta di aderire alla definizione agevolata costituisce una valutazione discrezionale dell'Ente nell'ambito della propria autonomia regolamentare e finanziaria e che, sulla base degli elementi istruttori prodotti, la misura appare idonea a favorire il recupero di crediti di difficile riscossione senza compromettere gli equilibri di bilancio.

Si prende altresì atto che gli effetti economico-finanziari derivanti dall'adesione dipenderanno dal numero effettivo delle istanze presentate dai contribuenti e dal regolare pagamento delle somme dovute nei termini previsti dalla normativa.

Per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti contabili, finanziari e di legittimità di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il revisore

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito nella Legge 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dalla Legge n. 113/2026."

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

BARRERI STEFANO

